ISTITUZIONE DEL CONSORZIO PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA

Art. 4

Disponibilità finanziarie

Per l'assolvimento dei propri compiti di istituto il Consorzio dispone:

a) dei contributi deliberati dagli enti locali;

b) dei contributi a carico degli altri enti consorziati, il cui ammontare sara' stabilito con decreto del Presidente della Repubblica - nei limiti rispondenti alle finalita' consortili -, su proposta del Ministro per la, marina mercantile di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per i lavori pubblici, sentita l'assemblea del Consorzio;

c) dei proventi delle gestioni di cui alla lettera d) dell'articolo 2 delle concessioni demaniali di cui alla lettera f) dello stesso articolo;

d) delle eventuali contribuzioni agli enti economici e istituti di credito comunque interessati allo sviluppo ed all'esercizio del porto, di Civitavecchia;

e) dei lasciti, donazioni ed oblazioni, nonche' delle somme a qualsiasi altro titolo provenienti al Consorzio stesso.

Versione in vigore dal 2 aprile 1963, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Consorzio per il porto di Civitavecchia
Estremi	Legge 9 febbraio 1963, n. 223
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-consorzio-per-il-porto-di-civitavecchia/art-4-disponibilita-finanziarie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it